

POGGI, ministro. Il Ministero è compreso della gravità delle riflessioni fatte dalla Giunta della Camera rispetto alla proroga dei termini per la trascrizione ed iscrizione dei domini diretti e per affrancamento delle enfiteusi; esso è pure compreso delle ragioni le quali possono avere indotto la necessità di chiedere proroghe sopra proroghe, all'effetto di raggiungere lo scopo voluto dalla legge. Ma, mentre riconosce la convenienza di riprendere in esame la legge del 13 luglio 1857, la quale dalle antiche provincie fu estesa alle provincie dell'Emilia e poi all'Umbria ed alle Marche, non intenderebbe vincolarsi ad un esame particolare di un articolo piuttosto che di un altro. Il ministro prenderà in considerazione i riflessi fatti dalla Commissione e quelli fatti dall'onorevole Borgatti, e quindi sottoporrà alla Camera quella riforma che possa essere giudicata opportuna ad agevolare lo svincolamento delle enfiteusi e tutelare meglio i diritti dei padroni diretti, che si credono lesi da alcune disposizioni di quella legge.

BORGATTI. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro meglio che l'ordine del giorno della Commissione rispondono al mio concetto; quindi io ne prendo atto e mi dichiaro soddisfatto.

CAPONE, relatore. La Commissione ritira il suo ordine del giorno e prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor ministro, le quali rispondono precisamente alle idee per bocca mia sommariissimamente esposte alla Camera.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

« Art. 1. Un nuovo termine di diciotto mesi, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle provincie dell'Emilia agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2507, pubblicata in quelle provincie in forza dell'articolo 1 del decreto del regio governatore dell'Emilia in data 9 marzo 1860, e per le enfiteusi temporarie e per altre simili concessioni dagli articoli 3 e seguenti del decreto succitato. »

(È approvato.)

« Art. 2. A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà pure un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per squittinio segreto sul complesso della legge.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Vorrei fare un'osservazione, ed è che si avesse ad aspettare a procedere allo squittinio segreto intorno a questa legge dopo la discussione del secondo progetto che si trova all'ordine del giorno.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non sarebbe forse conveniente perchè potrebbe avvenire che la discussione della tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi non fosse così breve come quella sulle enfiteusi testè votata.

Voci. L'appello nominale!

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si procederà dunque all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	210
Contrari	7

(La Camera approva.)

(Il deputato Sella Quintino presta giuramento.)

Do la parola al deputato Sanguinetti per annunciare un'interpellanza. (*Oh! oh! — Rumori*)

SANGUINETTI. Desidererei di rivolgere un'interpellanza al ministro della pubblica istruzione intorno a qualche nomina avvenuta non è molto.

Siccome non è presente il ministro dell'istruzione pubblica, così pregherei alcuno degli onorevoli suoi colleghi a volergli far conoscere questo mio desiderio. In quanto al tempo io sono a disposizione della Camera e del Ministero.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA TARIFFA DEI PREZZI DEI SALI E TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la tariffa dei prezzi del sale e dei tabacchi.

Il Ministero ha accettato il progetto della Commissione?

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero accetta il progetto della Commissione, salvo l'ultimo alinea dell'articolo 4, sul quale si riserva di far conoscere la sua opinione.

PRESIDENTE. Si leggerà il progetto della Commissione. (V. vol. *Documenti*)

È aperta la discussione generale.

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Signori, gli antichi Governi hanno fatto tale e tanto strazio di questa povera Italia che in verità troppo lunga via le resta ancora a percorrere prima di raggiungere quel grado di prosperità cui essa ha diritto. Le mancano strade, le mancano scuole, le manca tutto. Trovandosi poi essa nella necessità di provvedere alle armi onde affrettare la completa sua indipendenza, e assicurare le già fatte conquiste dalla libertà, egli è certo che un grande dispendio bisogna che s'abbia a sopportare. Per il che io mi sono rassegnato a votare tutte, o quasi tutte le leggi che vennero proposte nell'intento di rifornire l'erario dello Stato.

Ma in verità non potrei votare questa che ci chiede un aumento nel prezzo del sale, come non potrei votare qualunque legge intesa ad aumentare il prezzo degli oggetti di consumo e di prima necessità.

Pensate, o signori, che il sale è l'unico companatico con cui può trangugiare un pane duro tanta povera gente; e la provvida natura ha sparso tanta abbondanza di questo sale nelle sue viscere, che per poco si direbbe abbia voluto distribuirlo ai suoi figli come l'aria e l'acqua.

Questa legge che ci vien data a discutere richiede che il prezzo del sale si elevi nelle provincie napoletane da 26 65 per quintale metrico a L. 30; e che a L. 30 pur anco venga elevato, per ragione di uniformità, nelle Marche e nell'Umbria, dove ora esso è di sole L. 24.

Per ciò che riguarda le provincie napoletane la differenza è di poco momento, ed il relatore della Commissione con molta industria ci ha anzi provato che quasi si riduce a nulla; si riduce, cioè, alla poca differenza che potrebbe venirne nello spizzico delle monete quando si andasse a comprare il sale al minuto.